

**CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
CON ACCORDO SUL COMPENSO
(CIG_Z7A3767EC4)**

Il **Comune di Valdobbiadene** (p.i.: 00579640269, c.f.: 83004910267), con sede a Valdobbiadene (TV), Piazza Marconi n. 1, rappresentato dal responsabile del servizio *Affari legali*, Quagliotto Santino, nato a Castelfranco Veneto il 31 ottobre 1965 (QGLSTN65R31C111R), domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto ente ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in forza del decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2015 (R.G. n. 12);

di seguito Cliente o Comune

CONFERISCE

all'**avv. Alberto Dal Bello** (c.f.: DLBLRT75R08C111E), nato a Castelfranco Veneto (TV) il 8 ottobre 1975, del foro di Treviso, con studio legale a Castelfranco V., borgo Treviso n. 35/A,

di seguito Legale o Professionista o Difensore

che accetta, l'incarico della rappresentanza e difesa del Comune di Valdobbiadene avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto nella vertenza RG 925/2022 promossa dalla ditta Konnetto s.r.l. di Cadoneghe (C.F. 04848480283) con ricorso notificato l'8 luglio 2022 (prot. 17486 dell'11 luglio 2022, fascicolo 2022-5.2.6) per ottenere l'annullamento del "piano di localizzazione degli impianti radioelettrici, Il stralcio, impianti di radiodiffusione FM" e delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 6 del 9 marzo 2021 e n. 23 del 28 aprile 2022 con cui detto Piano è stato, rispettivamente, adottato e approvato.

PREMESSO

- che la Giunta comunale, con deliberazione n. 129 dell'11 agosto 2022, esecutiva, ha stabilito di costituirsi in giudizio nel ricorso sopra descritto e ha incaricato l'avv. Alberto Dal Bello della rappresentanza e difesa dell'ente nel giudizio;
- che il responsabile del servizio *Affari legali*, con determinazione n. 513 del 26 agosto 2022, esecutiva, ha assunto l'impegno della spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
- che il 30 settembre 2022, prot. 24820, il Comune ha acquisito la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa di previdenza e assistenza forense con prot. 232010/2022;
- che il legale ha trasmesso il proprio curriculum professionale, assunto al prot. 25018 del 4 ottobre 2022, per la pubblicazione in "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale, ex art. 15, co. 1, del D.Lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso a far parte integrante del presente atto, le parti, come sopra identificate, pattuiscono quanto segue:

1 - Oggetto dell'incarico

1. L'incarico ha ad oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Valdobbiadene nella vertenza giurisdizionale amministrativa avanti al TAR Veneto RG 925/2022, promossa dalla ditta Konnetto s.r.l. di Cadoneghe (PD) (c.f. 04848480283), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mantovan del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato in Venezia, San Polo 1543. Sono esclusi dal presente incarico il patrocinio negli eventuali ulteriori gradi di giudizio e fasi esecutive, che formeranno oggetto di una nuova deliberazione della Giunta comunale e del conseguente nuovo incarico, oltre all'attività di consulenti tecnici d'ufficio o di parte.

2. Su indicazione del difensore, il Comune elegge domicilio presso lo studio legale del professionista incaricato.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, secondo le disposizioni dell'art. 2222 e segg. del codice civile sui contratti d'opera.

2 – Determinazione del compenso

1. Le Parti danno atto che, per la determinazione del compenso professionale, si applica il D.M. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. 37 dell'8 marzo 2018 e, in particolare, gli scaglioni di valore compresi **tra euro 26.000,00 ed euro 260.00,00** previsti dal medesimo decreto. Il compenso professionale per le prestazioni da svolgersi viene concordato nei valori minimi o medi e precisamente in euro 5.835,00, così distinti: **euro**

- Fase di studio della controversia: 1.620,00
- Fase introduttiva del giudizio: 1.820,00
- Fase decisoria: 2.395,00

2. Detto compenso sarà liquidato al professionista indipendentemente dalla maggiore o minore liquidazione giudiziale e dall'onere di rifusione posto a carico della controparte.

3. All'importo pattuito verranno aggiunti il rimborso forfettario delle spese generali, quantificato nel 15% del compenso ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/2014, nonché il contributo alla Cassa di previdenza avvocati e l'IVA vigente al tempo dell'emissione della fattura (ad oggi 4% per c.p.a. e 22% per IVA).

4. Oltre al compenso concordato al punto precedente, saranno a carico del Comune anche le spese che dovessero rendersi necessarie nel corso del giudizio (contributo unificato ex DPR 115/2002, consulenze tecniche d'ufficio e di parte, spese di copia, imposta di registro, ecc.). Eventuali spese anticipate dal professionista dovranno essere documentate in sede di fatturazione.

5. In caso di rinuncia o di revoca o per altra causa estintiva, o in ogni altro caso in cui, per qualsiasi ragione, non venisse svolta l'intera attività prevista al punto 1, il Comune corrisponderà al professionista il compenso dovuto e le spese sostenute per l'attività svolta sino a quel momento.

6. Nel caso in cui, per attività particolare e complessa, e per altre specifiche circostanze, apparisse una manifesta sproporzione tra le prestazioni rese e l'onorario concordato, il compenso potrà subire aumenti in misura da concordare. *Eventuali modifiche del compenso in aumento a seguito di variazioni impreviste del contenuto dell'incarico collegate alle vicende processuali dovranno essere tempestivamente comunicate e motivate dal professionista*, per consentire al cliente di assumere l'impegno di spesa ai sensi delle norme vigenti sulla contabilità pubblica. *Non saranno approvate dal Comune maggiorazioni di compenso in sede di liquidazione della parcella, se non siano state concordate per tempo.*

7. Se in corso di causa dovesse essere approvata una nuova tariffa forense le parti, su proposta del professionista, concorderanno nuovi compensi sulla base della nuova tariffa avendo come riferimento il ribasso applicato dal legale per il compenso del punto 1, fatto salvo quanto previsto al punto 6 riguardo ad aumenti concordati per attività particolare e complessa.

8. *Il legale si impegna a comunicare al Cliente tempestivamente, e comunque con congruo anticipo rispetto alla relativa fatturazione, l'importo delle spese che si rendessero necessarie o che abbia sostenuto per presenziare alle udienze, per consentire al Comune di assumere il necessario impegno di spesa ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica.*

3 – Caratteristiche dell'incarico e obblighi del professionista

1. L'attività che forma oggetto dell'incarico sarà svolta dal professionista personalmente, ai

sensi dell'art. 2232 c.c.. Per specifici aspetti o compiti egli potrà avvalersi di collaboratori, procuratori e/o domiciliatari, fermo restando che il relativo compenso sarà a carico del legale, intendendosi ricompreso nel corrispettivo concordato all'articolo 2. Nel caso in cui il Giudice dovesse disporre consulenze tecniche d'ufficio, spetterà al Comune individuare e incaricare i periti tecnici di parte, con spese a proprio carico.

2. Nell'ambito dell'incarico il professionista potrà conciliare, transigere, rinunciare agli atti del giudizio o accettare la rinuncia e quant'altro necessario alla difesa del cliente. Si conviene tuttavia che, prima di ammettere responsabilità, definire danni o procedere a transazioni o compromessi in nome del Comune, dovrà informare l'ufficio *affari legali* comunale. Gli eventuali atti di transazione, di rinuncia o di accettazione della rinuncia dovranno essere sottoposti al Comune per la preventiva approvazione della Giunta ai sensi dell'art. 27, comma 5, lett. t) dello statuto comunale.

3. Il legale si obbliga a svolgere l'incarico con la massima diligenza tecnico -professionale richiesta dal caso concreto e a relazionare puntualmente il cliente sugli sviluppi del giudizio, nonché a trasmettere con tempestività al cliente copia degli atti difensivi predisposti nell'interesse del Comune e delle scritture avversarie dimesse da controparte o depositate in giudizio.

4. Il professionista si obbliga al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, e all'art. 6 del decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010, a pena di nullità del contratto.

4 - Pagamenti

1. Il Cliente si obbliga a pagare al legale le somme pattuite alle seguenti scadenze:

- euro 3.440,00 oltre a rimborso forfettario, oneri previdenziali e fiscali, con il deposito della memoria di costituzione;
- il saldo alla definizione della vertenza con transazione o con sentenza di primo grado, successivamente al ricevimento di copia integrale degli atti da parte del Comune;
- a richiesta del legale, le anticipazioni e i rimborsi per spese imponibili e non imponibili.

2. Il Comune provvederà ai suddetti pagamenti nei termini di legge, al ricevimento delle relative fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze presso l'Agenzia delle Entrate. A tal fine il cliente comunica che il codice univoco ufficio del Comune è UFVBQR.

3. Il pagamento avverrà con bonifico bancario sul conto corrente dedicato al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, come da dichiarazione acquisita al protocollo dell'ente n. 22070 del 6 settembre 2022. I pagamenti saranno comunque subordinati alla verifica della regolarità contributiva e assicurativa ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/2013, convertito dalla legge 98/2013.

5 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto il foro territorialmente competente è esclusivamente quello del Tribunale di Treviso.

6 – Trattamento dei dati personali

Ogni comunicazione, ogni riferimento e dato forniti dal cliente al professionista, saranno da quest'ultimo utilizzati esclusivamente ai fini della esecuzione del presente mandato, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 679/2016 (cd. GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice privacy). Il Cliente autorizza il legale,

i suoi eventuali sostituti processuali, domiciliatario e incaricati, al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sopra richiamata.

7 - Assicurazione professionale

Il professionista indica gli estremi della propria polizza per la responsabilità civile professionale n. 0000043733 stipulata con AIG EUROPE ADVISORS.

La presente scrittura privata è stata discussa, concordata e definita concordemente dalle parti nei suoi contenuti economici e contrattuali.

Imposta di bollo assolta con contrassegni n. 01210621190905 e 01210621190893. Soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale, e s.m.i..

per il Comune di Valdobbiadene:

firmato in Valdobbiadene (data come da certificato di firma):

dr. Santino Quagliotto

firmato in Castelfranco Veneto (data come da certificato di firma):

Avv. Alberto Dal Bello

Srv2007/21/Affari legali/2022/2144-015